

È consentito avere un padre biologico e un padre adottivo nell'interesse superiore del minore

di REMO TREZZA

Il caso sottoposto all'esame della Cassazione è stato generato dalla conferma, da parte della Corte di appello, della sentenza del Tribunale per i minorenni di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente, di adozione in casi particolari, *ex art. 44, comma 1°*, lett. b), l. n. 184/83, di una minore, figlia della moglie, osservando che non ne sussistevano i presupposti, in quanto tale istituto non avrebbe garantito l'interesse della minore, la quale conviveva con la madre e il suo nuovo marito, mantenendo comunque un buon rapporto con il padre.

Con un primo motivo di ricorso, è stata sottolineata la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, comma 1°, lett. b), 46, 48, commi 1-2, 50, comma 1° e 57, l. n. 184/83, 2 e 30 Cost., 3 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, per aver la Corte di merito ritenuto insussistenti i presupposti della richiesta di adozione, attesa la persistenza di un rapporto continuativo relazionale del padre biologico con la minore e la possibilità che, accogliendo l'istanza di adozione, si sarebbe verificato il trasferimento della responsabilità genitoriale in capo a tre persone.

Con il secondo motivo, invece, si è dedotta la illogicità e carenza di motivazione circa un fatto decisivo, per aver la Corte d'appello ritenuto insussistente un concreto interesse della minore all'adozione, sulla base dell'esame delle relazioni del Servizio sociale, nelle quali si è dato conto dell'ascolto della minore e delle altre persone coinvolte nella procedura e si è descritto uno stato di grande serenità della bambina molto legata al padre e al marito della madre, situazione che è stata interpretata dal giudice di seconde cure nel senso che essa sia pienamente soddisfacente per la minore.

Con un terzo ed ultimo motivo, si è evidenziata la contraddittorietà della motivazione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per aver dapprima la Corte territoriale affermato e poi escluso che le ipotesi relative alla morte, all'abbandono e al disinteresse del genitore siano state rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari.

Dopo aver statuito sulla fondatezza dei motivi, la Corte di Cassazione ha ripreso la giurisprudenza consolidata di legittimità, per la quale se il giudice è chiamato a decidere sullo

stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, quest'ultimo ha il dovere di accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una *extrema ratio* cui può pervenirsi soltanto quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss., l. n. 184/1983 e, in particolare, l'art. 44, lett. d) (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I., 13 febbraio 2020, n. 3643; Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12692).

La Cassazione, dunque, ha da sempre sostenuto il principio per cui l'adozione in questione implichi la conservazione dello *status* di figlia dell'adottata rispetto al genitore biologico e la continuità relazionale con lo stesso.

Al riguardo, la Corte, per la prima volta dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 28 marzo 2022, n. 79, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, l. n. 184/1983 («Diritto del minore ad una famiglia»), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, co. 2, c.c., prevede che l'adozione in casi particolari non induca alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, ha evidenziato come tale sentenza muova dal rilievo secondo il quale il minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscano in maniera permanente l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale (cosiddetto «semi-abbandono permanente»), possa sfuggire al destino delle case famiglia o al succedersi di affidamenti temporanei, tramite l'adozione in casi particolari, applicata sul presupposto dell'impossibilità di accedere all'adozione piena (art. 44, comma 1°, lett. d), impossibilità dovuta proprio alla mancanza di un abbandono in senso stretto.

La Corte d'appello, nel caso di specie, avrebbe escluso i presupposti dell'adozione *ex art. 44*, comma 1°, lett. b) in base alla sola circostanza che, non sussistendo lo stato di abbandono della minore, la stessa coesistenza dei rapporti tra quest'ultima, il padre e il nuovo marito della madre (ricorrente) pienamente accettato dalla bambina in stato di grande serenità, non corrispondesse al suo concreto interesse. Essa, inoltre, ha dato rilievo al persistere dei rapporti tra il padre della minore quale elemento ostativo all'accoglimento della domanda di adozione, travisando la

giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto che contempla, *ex adverso*, la continuità relazionale con il padre della minore, il quale versi nell'impossibilità di esercitare con pienezza la responsabilità genitoriale.

La Cassazione ha dunque aderito agli orientamenti della Consulta, statuendo nel senso che l'adozione in casi particolari riguardi i minori e si fondi sul «preminente interesse del minore» (art. 57, comma 1°, l. n. 184/1983); che il minore adottato, il quale ha lo *status* di figlio, nondimeno si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell'ambiente familiare che il giudice è chiamato, per legge (art. 57, comma 2, l. n. 184/1983), a valutare al fine di deliberare in merito all'adozione; che, a dispetto della unificazione dello *status* di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengano negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, obiettivo primario e principio ispiratore di tale istituto (cfr. Corte cost., 9 marzo 2021, nn. 32 e 33; Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221; Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272; Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183). È stata, infatti, proprio questa la ragione della declaratoria di incostituzionalità della norma censurata davanti alla Corte costituzionale (art. 55 l. n. 184/1983), a causa della quale si privava il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali). In ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 79/2022, la Cassazione ha evidenziato che l'adozione, da parte del ricorrente, della figlia della moglie, realizzi appieno il preminente interesse della minore, anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, e dunque sulla base della coesistenza dei legami sia con la famiglia di quest'ultimo sia con quelli della famiglia del padre biologico. Sul punto, infatti, la Consulta, proprio con la sentenza n. 79/2022, ha chiarito che «l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo *status filiationis*; il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti; l'identità stessa del bambino è connotata da questa doppia appartenenza, e disconoscere i legami che scaturiscono dal vincolo adottivo, quasi fossero compensati dai

rapporti familiari di sangue, equivale a disconoscere tale identità e, dunque, non è conforme ai principi costituzionali».

Tale pronuncia non può che essere accolta in senso assolutamente favorevole. Ancora una volta, sulla scorta dell'affermazione "aulica" del principio del *best interest of the child*, il minore potrà godere di un ambiente familiare consono allo sviluppo della sua personalità, nonché della sua identità, in conformità al trittico normativo costituito dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Le due anime "identitarie" (la c.d. doppia appartenenza), discendenti dalla famiglia biologica e da quella adottiva, di cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79/2022, si è fatta portavoce, non possono che attrarsi verso una *reductio ad unum* costituzionalmente necessitata. Inoltre, la stessa riforma della filiazione, così come ben sottolineato dalla Consulta, ha inteso aprire un orizzonte ai "modelli familiari" e non già all'unico e solo "modello familiare" previsto dall'art. 29 Cost. Quest'ultima disposizione costituzionale, infatti, va sempre combinata, in un'ottica sistematico-assiologica, con la clausola aperta dei diritti (art. 2 Cost.). Non va sottaciuto, a tal punto, come sottolineato dalla Cassazione nell'ordinanza in commento, nemmeno la questione relativa all'impossibilità del padre biologico di far fronte al mantenimento della figlia per ragioni afferenti alla sfera economica che, unitamente al pieno consenso all'adozione, denota una «manifestazione d'intenti» apprezzabile nel senso che essa risponde al miglior interesse della minore, garantendole un contesto familiare più adeguato per lo sviluppo della sua personalità, in piena sintonia con i principi affermati dalla Consulta.